

**Causa C-344/03**

**Commissione delle Comunità europee  
contro  
Repubblica di Finlandia**

«Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici —  
Caccia primaverile a taluni uccelli acquatici»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 dicembre 2005 . . . . . I - 11036

**Massime della sentenza**

- 1. Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Date di apertura e di chiusura della caccia — Deroghe — Condizioni — Assenza di un'altra soluzione soddisfacente — Condizione non soddisfatta in caso di coincidenza senza necessità con i periodi di protezione particolare previsti dalla direttiva (Direttiva del Consiglio 79/409, artt. 7, n. 4, e 9, n. 1, c))*

2. *Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Date di apertura e di chiusura della caccia — Deroghe — Condizioni — Assenza di un'altra soluzione soddisfacente — Condizione non soddisfatta in caso di autorizzazione della caccia durante i periodi sensibili ad altre specie nei settori geograficamente interessati*  
 (Direttiva del Consiglio 79/409, art. 7, n. 4)

1. L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, ammette a titolo derogatorio la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle condizioni elencate in questa disposizione, la caccia alle specie figuranti nell'allegato II della medesima direttiva durante i periodi di protezione particolare indicati dal suo art. 7, n. 4. Tra le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una tale caccia possa essere autorizzata figura quella relativa all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Tale condizione non può essere considerata soddisfatta, quando il periodo di caccia aperta a titolo derogatorio coincide senza necessità alcuna con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela particolare. Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva.
- (v. punti 31-33)
2. Una misura che consiste nell'autorizzare la caccia durante i periodi di protezione particolare di cui all'art. 7, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, oppure in altri periodi dell'anno, ad altre specie presenti nei settori geografici interessati, non può essere considerata come un'altra soluzione soddisfacente ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della detta direttiva, che

prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare, a condizione, in particolare, che non esista un'altra soluzione soddisfacente, al divieto di cacciare le specie protette durante i detti periodi di protezione particolare. Infatti, una tale soluzione rischierebbe di svuotare, almeno parzialmente, questa disposizione del suo contenuto, poiché autorizzerebbe, su certi territori, l'interdizione di caccia a determinate specie di uccelli, quand'anche la caccia in piccole quantità potesse, ipoteticamente, evitare di pregiudicare il mantenimento delle loro popolazioni ad un livello soddisfacente e, pertanto, corrispondere ad un

impiego misurato di tali specie. Inoltre, salvo considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia, la suddetta soluzione costituirebbe ad ogni modo una fonte di incertezza giuridica, dato che non appare il fondamento giuridico sul quale basare una possibile sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un'altra specie.

(v. punto 44)